

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2026

250/2026/R/IDR

EROGAZIONE DELLA QUOTA CONCLUSIVA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NN. 16 E 17 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI" (CUP J79F19000330001)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1394^a riunione del 9 luglio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, in particolare, l'articolo 34;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1° agosto 2019), recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti";
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito: decreto-legge 32/19) e, in particolare, l'articolo 4-ter;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2019 (di seguito: d.P.C.M. 5 novembre 2019), con il quale è stato individuato il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (di seguito: decreto-legge 121/21), come convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*bis*;
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, recante le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del "Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (di seguito: decreto interministeriale 350/22);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito: d.lgs. 36/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024, recante "Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)" (di seguito: d.P.C.M. 17 ottobre 2024);
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 settembre 2025 recante "Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" (di seguito: decreto ministeriale 16 settembre 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" come successivamente integrata con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR;
- la relazione dell'Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, recante "Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante «Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti», adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, avente ad oggetto "Avvio dell'erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante «Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti»" (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3";

- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2020, 249/2020/R/IDR, avente ad oggetto "Avvio dell'erogazione delle risorse per la progettazione degli interventi nn. 16 e 17 di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante «Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti (...)»" (di seguito: deliberazione 249/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, avente ad oggetto "Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la realizzazione di taluni interventi di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti" (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR, recante "Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell'Autorità, 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»" (di seguito: deliberazione 58/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 633/2021/R/IDR, recante "Intimazione ad adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, punto 1, della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/IDR" (di seguito: deliberazione 633/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 417/2022/R/IDR, recante "Intimazione ad adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, punto 1, della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/IDR" (di seguito: deliberazione 417/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/idr, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/idr e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)" e il relativo Allegato A, recante "Metodo Tariffario Idrico 2024-2029 – MTI-4. Schemi regolatori";
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2024, 105/2024/R/IDR, recante "Assegnazione di un nuovo termine per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 8.1, punto 1), della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/IDR" (di seguito: deliberazione 105/2024/R/IDR);
- le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 2025, 276/2025/R/IDR, e 16 dicembre 2025, 559/2025/R/IDR, recanti "Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione degli interventi nn. 16 e 17 di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante "Adozione del primo

stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP J79F19000330001)”;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante “Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/idr”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”;
- la circolare della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Csea) del 24 febbraio 2021, di revisione della circolare 10/2020/IDR con riferimento alle istruzioni operative agli Enti di riferimento per l’espletamento degli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR come successivamente modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR (di seguito: circolare 4/2021/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi agli interventi nn. 16 e 17, di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1° agosto 2019, trasmessi in data 4 giugno 2026 (prot. Autorità 41588/2026) dal Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso ai sensi delle deliberazioni 425/2019/R/IDR - come modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR - e secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- il d.lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d’Ambito - oltre che il “modello gestionale ed organizzativo” e il “piano economico finanziario” - anche la “ricognizione delle infrastrutture” e il “programma degli interventi” (di seguito: PdI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione

straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);

- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. a);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 - nella formulazione precedente alle modifiche e integrazioni recate dal decreto-legge 121/21 - disponeva che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse adottato (su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e forestale, con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata) il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, e che il medesimo Piano fosse articolato in due distinte sezioni (sezione «acquedotti» e sezione «invasi»), prevedendo con specifico riferimento alla sezione «acquedotti» che l'Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmettesse l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore,

con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.
- sulla base dell'elenco di interventi selezionato dall'Autorità e riportato nella Relazione 252/2019/I/IDR, con il d.P.C.M. 1° agosto 2019 è stato adottato il *“primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”*, prevedendo, in particolare, che:
 - *“la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/18, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020”* (articolo 1, comma 2);
 - *“le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”,* norma che disciplina il caso di *“spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati”* (articolo 1, comma 3);
 - l'Autorità, *“con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1”* (articolo 2, comma 1);
 - l'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019 reca, tra gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale, i progetti n. 16 e n. 17, aventi ad oggetto rispettivamente *“Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Aquilano – solo progettazione”* e *“Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramano – solo progettazione”*, per i quali era stato individuato originariamente quale Ente di riferimento la Regione Abruzzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l'Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 1° agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell'Ente di riferimento (per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito competente);
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha originariamente subordinato (al comma 4.1) l'erogazione delle quote di finanziamento successive alla prima alla verifica dei seguenti adempimenti:
 - certificazione, da parte dell'Ente di riferimento:

- dell'effettiva spesa del 100% dell'importo previsto per l'anno 2019, incluso l'acconto – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della seconda quota (lettera b);
- dell'effettiva spesa del 40% dell'importo previsto per l'anno 2020 – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della terza quota (lettera c);
- dell'effettiva spesa del restante 60% dell'importo previsto per l'anno 2020 – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della quarta quota (lettera d);
- per l'erogazione di ciascuna quota, attestazione delle condizionalità individuate all'articolo 7, aventi ad oggetto:
 - l'ottemperanza alla regolazione *pro tempore* vigente, consistente nella trasmissione all'Autorità degli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento (comma 7.1);
 - l'adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all'articolo 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);
 - il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l'Ente di riferimento, eventualmente previste dall'Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato;
- all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, prevedendo in particolare (al comma 5.3) che, in corrispondenza di ciascuna quota di erogazione, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, informi l'Autorità e Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 32/19, nell'ambito delle *“disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* ha previsto, all'articolo 4-ter, la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Presidente della Regione Abruzzo – di un Commissario straordinario del Governo, *“con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione*

degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso”;

- per quanto di interesse in questa sede, con riferimento al medesimo articolo del decreto-legge in parola rilevano, altresì, le seguenti disposizioni:
 - *“per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” (comma 9);*
 - *“per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate o risorse di altra natura” (comma 11);*
- la Regione Abruzzo, con la comunicazione del 25 novembre 2019, ha comunicato a Csea, informando, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità, che - con riferimento agli interventi n. 16 e n. 17, inseriti nel primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano approvato con d.P.C.M. 1 agosto 2019 - le somme stanziare dal citato Piano per i due interventi *“non potranno che essere gestite dal Commissario all’uopo nominato, secondo le modalità previste nel Decreto 32/19 convertito con L. n. 55/19”;*
- con il d.P.C.M. 5 novembre 2019 è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge 32/19.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2020/R/IDR l’Autorità ha autorizzato l’erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 lettera a) e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 della citata deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi nn. 16 e 17 di cui all’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1° agosto 2019;
- nella deliberazione in parola, l’Autorità ha subordinato l’erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all’articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
- con successiva nota del 19 ottobre 2020, il Commissario straordinario in parola ha richiesto la possibilità di unificare i codici di progetto dei due interventi – a parità di contenuto, obiettivi e perimetro interessato – per consentire un corretto uso dei finanziamenti, anche con riferimento alle procedure di affidamento collegate e la determinazione di una corretta rendicontazione;
- con nota del 2 dicembre 2020, il citato Commissario straordinario – avendo acquisito il necessario nulla osta dalle amministrazioni interessate – ha comunicato

all’Autorità, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Csea e alla Regione Abruzzo il completamento della procedura di unificazione dei CUP, riformulando il quadro economico del progetto con la seguente nuova denominazione: *“Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - lato Aquilano e Teramano”* (CUP J79F19000330001).

CONSIDERATO CHE:

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti della pandemia da COVID-19, il cui acuirsi ha comportato l’adozione di misure (di limitazione negli spostamenti e di sospensione di talune attività produttive industriali e commerciali) volte a contrastarne e contenerne la diffusione a livello nazionale;
- nell’ambito della documentazione acquisita in sede di monitoraggio, diversi soggetti hanno segnalato ritardi nell’avanzamento dei lavori, legati a rallentamenti delle attività di autorizzazione da parte degli organismi preposti e di progettazione dovuti alle menzionate misure restrittive imposte dall’emergenza da COVID-19 (spesso con la conseguente interruzione, per alcuni mesi, degli *iter* autorizzativi), protrattisi anche nel secondo semestre dell’anno 2020, pur evidenziando in alcuni casi la possibilità di recuperare tali ritardi nelle successive fasi di avanzamento dei lavori;
- tenuto conto della suddetta emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti in termini di rallentamento e sospensione dei cantieri, l’Autorità, al fine di proseguire celermente la programmazione e la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1° agosto 2019, ha disposto, con la deliberazione 520/2020/R/IDR, un temporaneo adeguamento delle modalità di erogazione disciplinate con la deliberazione 425/2019/R/IDR;
- in particolare, nella citata deliberazione 520/2020/R/IDR l’Autorità ha previsto – in deroga al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – la possibilità di erogare quote a copertura degli importi per i quali l’Ente di riferimento attesti l’effettiva spesa, anche qualora inferiori alla quota di erogazione prevista, concedendo in forma di acconto la quota restante, e precisando che, per i soggetti beneficiari sarebbero rimasti fermi i casi di revoca del finanziamento di cui al comma 8.1 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- successivamente, sono emerse talune esigenze di ulteriore coordinamento tra le attività di monitoraggio da parte dei vari Ministeri interessati e lo sviluppo delle modalità tecniche di erogazione delle risorse implementate sulla base della

procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/09 (prevista dall'articolo 1, comma 3 del d.P.C.M. 1° agosto 2019), che definisce le modalità di impegno e pagamento nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati;

- al fine di rafforzare tale coordinamento, nonché di garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, assicurando al contempo un efficace utilizzo delle stesse in un contesto caratterizzato dalle criticità connesse al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, con la deliberazione 58/2021/R/IDR, l'Autorità ha adottato una semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse recate al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR disponendo che:
 - in luogo delle quote originariamente previste alle lettere b), c) e d) del citato comma 4.1, l'erogazione dei finanziamenti – per la parte eccedente l'acconto e le eventuali quote già erogate – avvenga (previa verifica del rispetto delle condizionalità di cui all'articolo 7 della deliberazione 425/2019/R/IDR) sulla base degli importi effettivamente spesi, come comunicati, in sede di rendicontazione, dall'Ente di riferimento;
 - entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, nonché a corredo di ciascuna richiesta di erogazione dei fondi, i soggetti beneficiari del finanziamento, e i relativi Enti di riferimento, ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR, informino l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato;
- con la circolare 4/2021/IDR, Csea ha aggiornato le modalità e la modulistica – previste originariamente nella circolare 10/2020/IDR – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l'erogazione delle quote successive all'acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1, nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR, comunque in coerenza con le semplificazioni, di cui ai precedenti alinea, recate dalla deliberazione 58/2021/R/IDR.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il quadro normativo di riferimento, su cui l'Autorità ha definito il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, è stato da ultimo inciso dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, per effetto delle quali la disciplina relativa al Piano nazionale di interventi nel settore idrico è stata riformulata prevedendo che:
 - “per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [delle infrastrutture e dei trasporti], di

concerto con i Ministri [dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale], della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (...), entro il 30 giugno 2022 è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" (articolo 1, comma 516, primo periodo, della legge 205/17);

- "gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 [Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»], e 1 agosto 2019 [Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti»], sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 (...) e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti" (articolo 1, comma 516-ter, primo periodo, della legge 205/17);
- con il decreto interministeriale 350/22, sono state definite le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al novellato comma 516 del medesimo articolo, nonché quelle di implementazione e di rendicontazione degli interventi successivamente selezionati e finanziati;
- nel d.P.C.M. 17 ottobre 2024, che ha recepito il richiamato Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) – di cui il recente decreto ministeriale 16 settembre 2025 reca il primo stralcio attuativo –, sono state fatte confluire le programmazioni esistenti adottate per il finanziamento di interventi nel settore idrico, incluse quelle relative al d.P.C.M. 1° agosto 2019, in applicazione del sopra richiamato comma 516-ter della legge 205/17.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2021 gli Enti di riferimento, nell'ambito del monitoraggio semestrale previsto dal comma 5.3 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR, hanno trasmesso all'Autorità e a Csea, secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR, la documentazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario, segnalando per alcuni progetti criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico, in parte legati al protrarsi dei ritardi già registrati negli anni precedenti;
- per taluni degli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1° agosto 2019 interessati dall'erogazione della prima quota di finanziamento ai sensi della deliberazione 512/2019/R/IDR, l'Autorità, nel mese di dicembre 2021, ha:
 - rilevato come, decorso il termine dei due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento di cui al richiamato comma 8.1, punto 1), della deliberazione 425/2019/R/IDR, i rispettivi soggetti realizzatori risultassero non aver ancora adempiuto all'obbligo di utilizzo di almeno l'80% dell'importo oggetto di finanziamento;
 - conseguentemente intimato, con la deliberazione 633/2021/R/IDR, ai soggetti

realizzatori di cui al precedente alinea di adempiere all'obbligo di utilizzo della soglia minima dell'80% entro il 30 novembre 2022, precisando che la mancata ottemperanza nel termine previsto avrebbe costituito presupposto per disporre, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, la revoca del finanziamento assentito e la contestuale restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore, nonché per l'attivazione del meccanismo per i casi di inerzia e inadempimento ai sensi dell'articolo 1, comma 525, della legge 205/17.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- in occasione del monitoraggio semestrale tenutosi nel mese di maggio 2022, il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso ha fornito all'Autorità un aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi n. 16 e n. 17 di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, aventi ad oggetto la *“Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - lato Aquilano e Teramano”* (CUP: J79F19000330001), evidenziando ritardi legati alla complessità dell'opera in oggetto, alla necessità di *“coniugare le esigenze di sopravvivenza e convivenza di diverse infrastrutture strategiche che operano in seno al massiccio del Gran Sasso d'Italia”* e di coordinamento con altre strutture commissariali operanti su dette infrastrutture, nonché alle problematiche conseguenti alla gestione della pandemia;
- l'Autorità, decorso il termine dei due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento, autorizzata con deliberazione 249/2020/R/IDR, ha rilevato come il soggetto realizzatore in parola risultasse non aver ancora adempiuto all'obbligo di utilizzo di almeno l'80% dell'importo oggetto di finanziamento, ai sensi del comma 8.1, punto 1), della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- conseguentemente, analogamente a quanto previsto per i soggetti realizzatori oggetto dell'intimazione di cui alla richiamata deliberazione 633/2021/R/IDR, con la deliberazione 417/2022/R/IDR, l'Autorità ha intimato il Commissario in parola ad adempiere all'obbligo di utilizzo della soglia minima dell'80% entro il 7 agosto 2023, stabilendo che la mancata ottemperanza nel termine previsto costituisca presupposto per disporre, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, la revoca del finanziamento assentito e la contestuale restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore, nonché per l'attivazione del meccanismo per i casi di inerzia e inadempimento ai sensi dell'articolo 1, comma 525, della legge 205/17.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella documentazione trasmessa all'Autorità in prossimità della scadenza del termine di cui alla deliberazione 417/2022/R/IDR, nonché nell'ambito del monitoraggio semestrale, tenutosi nel mese di ottobre 2023, il Commissario

Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, nel rappresentare lo stato di avanzamento del progetto in parola:

- ha evidenziato il protrarsi dei ritardi rilevati nei precedenti monitoraggi, legati alla circostanza che il Traforo del Gran Sasso è sottoposto a due interventi commissariali - uno attinente la messa in sicurezza del sistema idrico, di competenza del Commissario in parola, l'altro relativo alla messa in sicurezza antisismica di competenza di un secondo Commissario all'uopo nominato -, con necessarie attività di coordinamento le cui tempistiche hanno inciso sull'avanzamento della progettazione, e alla necessità di svolgere, nel territorio oggetto dell'intervento, ulteriori indagini e verifiche, in ragione dell'adeguamento alle novità normative nel frattempo intercorse in materia (in particolare con il d.lgs. 36/23) del Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica da mettere a gara, che prevedono la *“definizione di un P.F.T.E. cosiddetto “rafforzato”, i cui contenuti corrispondono sostanzialmente a quelli, prima previsti dalla norma, per la progettazione definitiva”*;
- ha avanzato all'Autorità e a Csea – informando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – una richiesta di proroga dell'utilizzo dei fondi assegnati agli interventi n. 16 e n. 17 dal d.P.C.M. 1° agosto 2019, *“che consenta il finanziamento della progettazione delle opere indispensabile per il completamento della mission commissariale”*, prevedendo che il concreto utilizzo dei finanziamenti concessi avvenga entro i primi mesi del 2025;
- con la deliberazione 105/2024/R/IDR l'Autorità, in ragione della strategicità e della rilevanza sovrambito degli interventi che ricadono sistema idrico del Gran Sasso, necessari a mitigare i rischi connessi alla vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle relative sorgenti, e della non imputabilità dei ritardi rendicontati alla sfera di responsabilità del soggetto realizzatore, acquisito il nulla osta da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha assegnato al Commissario in parola un nuovo termine per adempiere all'obbligo, di cui al comma 8.1, punto 1), della deliberazione 425/2019/R/IDR, di utilizzo della soglia percentuale minima della spesa totale del progetto finanziato, individuando a tal fine la data del 28 febbraio 2025, e prevedendo le medesime conseguenze recate nella deliberazione 417/2022/R/IDR in caso di mancata ottemperanza nel termine previsto;
- in occasione dell'undicesimo monitoraggio semestrale (tenutosi nel mese di maggio 2025), il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso ha trasmesso all'Autorità e a Csea la documentazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento degli interventi n. 16 e n. 17 di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, presentando contestualmente la documentazione attestante, per il progetto in parola, il raggiungimento della soglia di spesa minima dell'80%, in adempimento all'obbligo di cui alla citata deliberazione 105/2024/R/IDR;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in occasione del tredicesimo monitoraggio semestrale (tenutosi nel mese di maggio 2026), con la comunicazione del 4 giugno 2026 il Commissario in parola ha trasmesso all'Autorità e a Csea la documentazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento aggiornato degli interventi n. 16 e n. 17 in oggetto, presentando contestualmente la richiesta di erogazione di una quota di finanziamento pari a 74.992,88 euro (corrispondente alla conclusione del finanziamento assentito per l'intervento in parola), avendone certificato la relativa spesa.

RITENUTO CHE:

- con riferimento agli interventi n. 16 e n. 17, contenuti nell'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. del 1° agosto 2019:
 - sussistano (anche in esito alle verifiche compiute da Csea, per i profili di rispettiva competenza) i requisiti per l'ammissibilità del citato intervento all'erogazione della quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR, come integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR;
 - risultino rispettate le condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
- sia necessario, pertanto, autorizzare Csea, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare la quota conclusiva di finanziamento di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR – come integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR – per la realizzazione degli interventi nn. 16 e 17, contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1° agosto 2019, aventi ad oggetto *“Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - lato Aquilano e Teramano”* (CUP: J79F19000330001), recanti quale Ente di riferimento il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso

DELIBERA

1. di autorizzare Cassa per i servizi energetici e ambientali, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare la quota conclusiva di finanziamento di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR, per la realizzazione degli interventi nn. 16 e 17, contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1° agosto 2019, *“Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici*

alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - lato Aquilano e Teramano”
(CUP: J79F19000330001), recanti quale Ente di riferimento il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;

2. di trasmettere il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, al Funzionario delegato presso Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

9 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua